

# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

## CORPI VEICOLI TERRESTRI

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:**

- a) **Nota informativa;**
- b) **Condizioni di assicurazione;**
- c) **Glossario;**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

## **NOTA INFORMATIVA**

<b>A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</b>	<b>1</b>
1. Informazioni generali	1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's	1
<b>B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</b>	<b>2</b>
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni	2
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità	3
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	4
6. Premi	4
7. Rivalse	4
8. Diritto di recesso	4
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	4
10. Legge applicabile al contratto	5
11. Regime fiscale applicabile al contratto	5
<b>C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI</b>	<b>5</b>
12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	5
13. Reclami	5
14. Arbitrato	6

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

## **GLOSSARIO**

## NOTA INFORMATIVA

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza**

\* \* \* \* \*

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

- a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza).

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's..
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com) e [www.lloyds.com](http://www.lloyds.com).
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 45 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012\* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 23.649 milioni\*\* ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 19.189 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 2.509 milioni e da riserve centrali di EUR 1.951 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2012 era il 3.420%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.939 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 115 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 60 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012\*.

\*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2012: <http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/financial-results/2012-annual-report>

\*\* Tasso di cambio al 30.12.2012: EUR 1,00 = GBP 0.8161 (fonte: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo> (Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### Durata e proroga del contratto

La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza. Il presente contratto si intende annullato alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta, salvo che non sia stato pattuito tra le parti il tacito rinnovo del contratto, disciplinato dalla clausola “**Proroga dell'Assicurazione**” delle **Condizioni Aggiuntive**, che si intende operante solo se richiamata nella Scheda di Copertura.

L'Assicurato prende atto che in caso di rinnovo i membri dei Sindacati Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto assicurativo potrebbero cambiare.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri è un prodotto multi garanzia destinato ai veicoli, caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro e destinato a tutelare il proprietario e il conducente dagli eventi imprevedibili, che possono causare la perdita totale o il danneggiamento parziale dell'autovettura.

Le coperture standard sono **Incendio (Art 1.1 delle Condizioni Particolari)**, **Furto e Rapina (Art 1.2 delle Condizioni Particolari)**. Nelle **Condizioni Particolari** sono circostanziate le estensioni di copertura concernenti le seguenti garanzie:

- **Eventi speciali (Art 1.3 delle Condizioni Particolari);**
- **Cristalli (Art 1.4 delle Condizioni Particolari);**
- **Danni accidentali (Kasko e collisione) (Art 1.5 delle Condizioni Particolari);**
- **Coperture Addizionali (Art 1.6 delle Condizioni Particolari) e Condizioni Aggiuntive;**

Le estensioni di garanzia sono indicate in polizza, vale a dire che nell'ambito e limiti dell'oggetto dell'Assicurazione la garanzia copre unicamente le fattispecie di rischio richiamate nel contratto in aggiunta alle esclusioni o limitazioni espressamente contenute nel testo o concordate tra le Parti.

Le estensioni di copertura si intendono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Copertura.

### **Avvertenza**

#### **Esclusioni e limiti delle coperture assicurative**

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate dalle Condizioni Generali e particolari di Assicurazione, e più precisamente nei seguenti Articoli/Sezioni/Clausole:

- **Art. 1.4 delle Condizioni Particolari** “Cristalli”;
- **Art. 1.5 delle Condizioni Particolari** “Danni accidentali”;
- **Art. 1.6 delle Condizioni Particolari** “Coperture Addizionali”;
- **Art. 2 delle Condizioni Particolari** “Esclusioni”.

**Nota:** tutte le “Coperture Addizionali” previste dall'Art 1.6 delle **Condizioni Particolari** operano in eccesso e/o ad integrazione di eventuali analoghe garanzie prestate dalla **Polizza RC Auto** e/o altre polizze anche se stipulate da Terzi.

## Avvertenza

### Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione trovano la loro collocazione sulla **Scheda di Copertura** e negli specifici articoli/sezioni/clausole di seguito riportati:

- **Art. 1.6 delle Condizioni Particolari** "Coperture Addizionali";
- **Condizioni Aggiuntive** (operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura).

**Esempi di applicazione della franchigia** (le franchigie sotto indicate sono puramente esemplificative e non rappresentano quanto previsto dalla polizza).

#### *Esempio 1: Applicazione di Franchigia:*

Somma Assicurato: € 100.000,00

Danno da *sovraccarico neve* accertato € 5.000,00

Franchigia prevista in polizza: € 500,00 per sinistro

Importo liquidato: € 4.500,00 (€ 5.000,00 – € 500,00).

#### *Esempio 2: Applicazione di Scoperto:*

Limite massimo d'indennizzo: € 100.000,00

Danno accertato: € 2.000,00

Scoperto previsto in polizza: 10%.

Importo liquidato: € 1.800,00 (€ 2.000,00 – 200,00 = 1.800,00 poiché il 10% di 2.000,00 euro è 200,00).

#### *Esempio 3: Applicazione di Scoperto con il minimo:*

Limite massimo d'indennizzo: € 50.000,00

Danno accertato: € 30.000,00

Scoperto previsto in polizza: 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 15.000 per sinistro.

Importo liquidato: € 27.000,00 (€ 30.000,00 – 10% = 27.000,00 poiché il 10% di 30.000,00 Euro è 3.000,00 Euro ed è superiore al minimo di 2.500,00 ed inferiore al massimo di 15.000,00).

## Avvertenza

### Pagamento del premio

Il Premio o la rata di Premio devono essere pagate alla consegna del Certificato di copertura; le rate successive devono essere pagate alla prevista scadenza, contro rilascio di un nuovo Certificato.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, trascorso il quale il Certificato rimane privo di effetto.

Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi successivi, ai sensi dell'Art 1901 C.C. l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato paga quanto da lui dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti.

## Avvertenza

La copertura assicurativa terminerà automaticamente nel caso in cui il veicolo sia alienato o ceduto a terzi e/o sostituito (**Art. 3 delle Condizioni Particolari di Assicurazione**).

## Avvertenza

### Scioglimento del contratto per cessazione del rischio conseguente a danno o perdita totale

In caso di cessazione del Rischio conseguente a danno o perdita totale del veicolo Assicurato che abbia dato luogo a risarcimento, il contratto si scioglie (**Art. 5 delle Condizioni Particolari**).

### **Avvertenza**

#### **Richiesta fraudolenta**

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'Indennizzo di cui alla presente Assicurazione (**Art. 13 delle Condizioni Generali**).

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**

### **Avvertenza**

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, così come disposto dall'**Art. 3 delle Condizioni Generali**.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del **Rischio**. Gli aggravamenti di **Rischio** non comunicati o non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del **Rischio** gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato (art. 1897 Codice Civile)** e rinunciano al relativo diritto di recesso (**Art. 8 e 9 delle Condizioni Generali**).

#### **Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio**

Al momento della stipulazione del contratto il contraente dichiara nel questionario di avere installato un sistema antifurto satellitare. Il contraente successivamente non rinnova il contratto dell'antifurto. Se il contraente non comunica agli Assicuratori questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro gli Assicuratori si avvarranno di quanto stabilito all'**Art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione**.

#### **6. Premi**

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con durata annuale. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio è effettuato per tramite dell'intermediario che gestisce il contratto.

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):

- a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto di pagamento in contanti riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

#### **7. Rivalse**

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte degli Assicuratori; resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 1916 del Codice Civile.

#### **8. Diritto di recesso**

### **Avvertenza**

Il contratto prevede la possibilità per entrambe le parti di recedere dall'assicurazione relativamente alle circostanze e nelle modalità descritte nella clausola "**Proroga dell'Assicurazione**" delle **Condizioni Aggiuntive**, che è facoltativa, e si intende operante solo se richiamate sulla Scheda di Copertura

Il contratto inoltre prevede la facoltà per gli Assicuratori di esercitare il diritto di recesso relativamente alle circostanze e nelle modalità descritte nell'**Art. 10 delle Condizioni Generali**

Il contratto infine prevede la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso **in caso di sinistro (Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione)**.

### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 C.C. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 del c.c.

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

### **10. Legge applicabile al contratto**

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

### **11. Regime fiscale applicabile al contratto**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. Sul modulo di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

#### **Avvertenza**

Per gli aspetti inerenti il dettaglio della modalità di termini per la **denuncia del sinistro**, delle eventuali **spese per la ricerca e stima del danno**, e delle **procedure liquidative**, si fa riferimento agli **Artt. 11, 15, e 16 e 18** delle **Condizioni Generali**.

### **13. Reclami**

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano  
Fax n. 02 63788850  
E-mail [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com)

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; [complaint.info@financial-ombudsman.org.uk](mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk).

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

#### 14. Arbitrato


##### **Avvertenza**

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'Art. 15 delle **Condizioni Generali**, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

\* \* \* \* \*

**Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Nicoletta Andreotti





# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## PREMESSA

Si precisa che le integrali Condizioni di Assicurazione si compongono di:

- a) **Testo Standard:** emesso dagli Assicuratori (qui allegato); ed eventuali
- b) **Condizioni Aggiuntive:** specifiche stabilite nel corso della trattativa intervenuta tra le Parti per la definizione del presente contratto.

La copia delle **Condizioni Standard** di Assicurazione è contenuta nella presente sezione.

Le eventuali **Condizioni Aggiuntive** sono contenute nella quotazione che Vi è stata consegnata dall'intermediario assicurativo con cui siete in contatto al momento della formalizzazione di offerta definitiva vincolante frutto della trattativa tra le Parti.

## PRECISAZIONE ED AVVERTENZE

Le eventuali **Condizioni Aggiuntive** (i) sono evidenziate nella Modulo/Scheda di Copertura del contratto assicurativo, (ii) sono allegate al contratto finale in forma di clausola dattiloscritta e (iii) di norma prevedono una firma in calce dell'Assicurato.

In via illustrativa, esemplificativa e non limitativa si elencano le tipiche estensioni ad hoc che possono venire definite di volta in volta.

- **Clausola satellitare**
- **Clausola Polizza Amministrata a "Libro Matricola"**
- **Clausola di Vincolo**
- **Clausola Guida Autorizzata**
- **Proroga dell'Assicurazione**
- **Furto con Colpa Grave dell'Assicurato**
- **Adeguamento della Somma Assicurata**

## Testo di Polizza CVT

- ed. IT 2011 -

### DEFINIZIONI

<b>Accessori:</b>	Apparecchiature, comprese le fono audiovisive allestimenti ed oggetti stabilmente installati sul veicolo successivamente alla consegna dello stesso e non figuranti nella fattura d'acquisto rilasciata dalla casa costruttrice e/o dal contratto di acquisto.
<b>Apparecchiature Fonoauditive:</b>	Radio, radiotelefoni, lettori compact disc, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature analoghe stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.
<b>Antifurto elettronico</b>	È un antifurto elettronico che blocca la centralina del motore e può anche attivare una sirena e viene inserito manualmente contestualmente alla chiusura dell'autovettura con le chiavi di avviamento.
<b>Antifurto immobilizzatore</b>	È un antifurto elettronico che blocca la centralina del motore e si inserisce automaticamente successivamente all'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi del conducente.
<b>Antifurto meccanico</b>	È un antifurto "fisico" che blocca lo sterzo e/o i pedali dell'Autovettura e viene posizionato manualmente dal conducente.
<b>Antifurto satellitare</b>	Apparato stabilmente montato a bordo del veicolo che permette tramite rete telefonica/GPS/segnale radio la trasmissione, tramite una centrale operativa dei dati relativi agli eventi ed alla localizzazione del veicolo.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <b>Assicurazione</b> .
<b>Assicuratore:</b>	Il membro o membri di Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di <b>Assicurazione</b> stipulato dal <b>Contraente</b> ex art. 1882 c.c. con gli <b>Assicuratori</b> a fronte del quale vengono emessi singoli Certificati intestati agli Assicurati.
<b>Codice della strada:</b>	Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
<b>Certificato:</b>	Il documento che identifica il veicolo <b>Assicurato</b> , il valore attribuito, la forma di copertura, le garanzie prestate, la decorrenza e la scadenza, il <b>Premio</b> e gli eventuali scoperti e franchigie.
<b>Collisione:</b>	Urto contro veicolo identificato.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione.
<b>Degrado d'uso:</b>	Svalutazione del veicolo, o di sue parti, dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.
<b>Danni materiali e diretti:</b>	Danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
<b>Esplosione:</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Eurotax (listini):</b>	Pubblicazioni mensili edita da Editore Sanguinetti in cui viene riportato il valore di mercato dei veicoli.
<b>Quattroruote:</b>	Rivista mensile pubblicata dall'editoriale Domus (autovetture) per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Valore Infocar".
<b>Franchigia:</b>	Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
<b>Furto:</b>	L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.
<b>Guasto:</b>	Evento dovuto ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, che renda impossibile l'utilizzo del veicolo in condizioni normali.
<b>Incendio:</b>	Combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dagli <b>Assicuratori</b> in caso di <b>Sinistro</b> .
<b>Marchiatura permanente</b>	Procedimento grazie al quale vengono marchiate parti dell'autovettura rendendole rintracciabili se montate su altra autovettura.
<b>Kasko:</b>	Collisione, ribaltamento, uscita di strada, urto contro corpi fissi o mobili.
<b>Optional:</b>	Apparecchiature, allestimenti ed oggetti stabilmente installati sul veicolo forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo con supplemento al prezzo base di listino comprese apparecchiature fono audiovisive.
<b>Parti:</b>	Il <b>Contraente</b> e gli <b>Assicuratori</b> .
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l' <b>Assicurazione</b> .
<b>P.R.A.:</b>	Il Pubblico Registro Automobilistico.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dall' <b>Assicurato/Contraente</b> agli <b>Assicuratori</b> .
<b>Proprietario del veicolo:</b>	L'intestatario al <b>P.R.A.</b> o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
<b>Rapina:</b>	Sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia. L'estorsione è parificata alla <b>Rapina</b> .
<b>Regola proporzionale:</b>	Norma che stabilisce la riduzione del risarcimento in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo delle cose assicurate al momento dell'assunzione del rischio (ultima annualità).
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il <b>Sinistro</b> .
<b>Scoperto:</b>	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
<b>Scoppio:</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad <b>Esplosione</b> . Gli effetti del gelo non sono considerati <b>Scoppio</b> .
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <b>Assicurazione</b> .
<b>Valore a nuovo:</b>	Forma di copertura dove gli <b>Assicuratori</b> determinano l' <b>Indennizzo</b> senza tenere conto del <b>Degrado d'uso</b> sul prezzo del veicolo o delle sue <b>Parti</b> o dei pezzi di ricambio.
<b>Valore Assicurato:</b>	Valore attribuito al veicolo <b>Assicurato</b> sulla base del quale è stato corrisposto il <b>Premio</b> .
<b>Valore Commerciale:</b>	È determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista <b>Eurotax (listini) giallo</b> (o <b>Quattroruote</b> ) e/o altra documentazione equivalente relativamente (a condizione che la rivista presa in esame sia la stessa utilizzata in sede di assunzione del rischio) al mese di avvenimento del <b>Sinistro</b> , maggiorate del valore degli eventuali <b>Accessori</b> e <b>Optional</b> .
<b>Veicoli</b>	Gli autoveicoli ad uso privato e/o promiscuo, come definiti dal Codice della Strada vigente in Italia compresi <b>Accessori</b> ed <b>Optional</b> stabilmente installati sul veicolo.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

#### **Art. 1 OGGETTO DELLA COPERTURA**

Gli **Assicuratori** si obbligano ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nella Scheda di Copertura, nonché alle condizioni che seguono, i **danni materiali e diretti** subiti dal veicolo, compresi, se assicurati, gli **accessori** ed **optional**, in conseguenza degli eventi garantiti.

**Sono operanti solo le garanzie richiamate nella scheda di copertura**

##### **1.1 INCENDIO**

Gli **Assicuratori** risarciranno i danni materiali e diretti subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti in conseguenza di **Incendio, Esplosione, Scoppio, fumo**, anche se conseguenti ad atti vandalici o dolosi, fulmine e colaggio.

##### **1.2 FURTO**

Gli **Assicuratori** indennizzano l'**Assicurato** dei danni materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di **Furto, Rapina** o estorsione, consumati o tentati, del veicolo descritto nel **Certificato**, o di parte di esso.

Sono compresi i danni verificatisi durante la circolazione abusiva successiva a tali reati, inclusi gli atti vandalici.

Sono inoltre compresi i danni subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti conseguenti a **Furto, Rapina** o estorsione, consumati o tentati, di cose non assicurate poste all'interno del veicolo.

### 1.3 EVENTI SPECIALI

Gli **Assicuratori** risarciranno i danni materiali e diretti, anche se non conseguenti a **Incendio, Furto, Rapina** o estorsione, subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti a seguito di:

- a) **Eventi sociopolitici ed atti vandalici:** scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione, serrate, nonché atti di vandalismo in genere.
- b) **Eventi atmosferici:** trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, inondazioni, allagamenti, alluvioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno, caduta e pressione della neve, valanghe slavine e grandine, eruzioni vulcaniche, maremoti, caduta alberi e urto con animali selvatici o gelo.

### 1.4 CRISTALLI

Entro i limiti indicati nella scheda di copertura, gli **Assicuratori** risarciranno i danni materiali e diretti ai cristalli del veicolo **Assicurato** da qualsiasi causa determinati. **Non sono indennizzabili rigature e/o segnature**, salvo che non comportino l'obbligatorietà alla sostituzione e/o riparazione così come da norme e/o regolamenti del paese di utilizzo dell'autovettura.

### 1.5 DANNI ACCIDENTALI

La presente copertura può essere stipulata alternativamente nelle seguenti forme:

- a) **KASKO:** gli **Assicuratori** indennizzano l'**Assicurato** dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti in conseguenza di collisione, ribaltamento, sprofondamento stradale, uscita di strada, urto contro corpi fissi o mobili.
- b) **COLLISIONE:** gli **Assicuratori** indennizzano l'**Assicurato** dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo **Assicurato** o sue parti in conseguenza di urto contro un veicolo identificato.

**La garanzia non è operante:**

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- se il conducente è in stato di ebbrezza o alterazione psichica conseguenti all'abuso di o all'uso di sostanze stupefacenti;
- per i Veicoli immatricolati per la prima volta da più di dieci anni, fermo restando che, ove tale limite sia raggiunto nel corso dell'annualità assicurativa, la garanzia proseguirà fino alla prima scadenza annuale successiva;
- per i danni causati da cose o da animali trasportati nonché da operazioni di carico e scarico del veicolo.

### 1.6 COPERTURE ADDIZIONALI

In aggiunta alla somma assicurata sono indennizzabili fino ai limiti per sinistro/anno descritti per ogni garanzia:

- a) **Soccorso vittime della strada:** le spese sostenute per riparare i danni prodotti all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime d'incidenti della circolazione.

Il trasporto deve essere provato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere provate da regolare fattura. Limite Euro 250,00.

- b) **Garanzia bagagli:** i danni ai bagagli e al loro contenuto riposti a bordo del veicolo, purché:
  - si tratti di cose di proprietà dell'**Assicurato** o dei trasportati;
  - vi sia una perdita totale del veicolo in conseguenza d'**Incendio, Furto, Rapina** o d'incidente della circolazione con responsabilità del conducente.

**Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.** Limite Euro 250,00.

- c) **Rimborso Imposta di Proprietà:** in caso di perdita e/o distruzione totale del veicolo conseguente a **Furto, Rapina, Incendio** od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, è assicurata la quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del **Sinistro** e la data di scadenza dell'imposta pagata.

In caso di **Furto** o **Rapina** l'**Assicurato** deve presentare denuncia all'Autorità e inviarne copia agli **Assicuratori**. Limite Euro 500,00.

- d) Rimborso spese di immatricolazione: in caso di **Furto** o **Rapina** senza ritrovamento del veicolo, oppure di **Incendio** o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del veicolo stesso, sono indennizzabili le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo. In caso di **Furto, Rapina** e/o smarrimento della sola targa, vengono rimborsate le spese di nuova immatricolazione del veicolo.  
L'**Assicurato** deve presentare denuncia all'Autorità competente e le spese devono essere comprovate da idonea documentazione. Limite Euro 500,00.
- e) Rimborso spese di parcheggio e custodia: in caso di ritrovamento del veicolo di seguito a **Furto, Rapina, Incendio** del veicolo, oppure d'incidente della circolazione con responsabilità del conducente, sono indennizzabili le spese sostenute dall'**Assicurato** per il traino, il parcheggio e la custodia del veicolo stesso. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. Limite Euro 500,00.
- f) Perdita delle chiavi: in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema **Antifurto**, vengono rimborsate le spese necessarie per:
- la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
  - la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema **Antifurto**.
- Limite Euro 500,00.
- g) Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro: in caso di danno e/o perdita totale indennizzabile a termini di contratto, vengono rimborsate le spese sostenute dall'**Assicurato** per procurarsi i documenti richiesti per la liquidazione del danno. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione. Limite Euro 250,00.
- h) Spese di noleggio di un veicolo: in caso di perdita totale del veicolo **Assicurato**, in conseguenza di **Incendio, Furto, Rapina**, eventi speciali o danni accidentali, indennizzabili a termini di contratto, le spese documentate e sostenute per il noleggio di un veicolo analogo a quello assicurato per il periodo corrispondente al tempo tecnico necessario all'acquisto di un altro veicolo. Limite Euro 250,00.
- i) Rimborso spese per ripristino dispositivi di sicurezza: le spese sostenute per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbag, sistemi di antifurto e di rilevamento satellitare, pretensionatori delle cinture di sicurezza, dispositivi antincendio a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali. La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. Limite Euro 1.500,00.
- j) Duplicato della patente: le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente, in caso d'incendio, furto o smarrimento del veicolo, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. Euro 250,00.
- k) Fenomeno elettrico: le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico comunque verificatosi. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria. Limite Euro 1.500,00.
- l) Collisione con veicolo identificato e non assicurato: i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate. Limite 10% della Somma Assicurata con un massimo di Euro 5.000,00.

In aggiunta alla somma assicurata inoltre sono inclusi in copertura:

- m) Danni al box o rimessa: sono assicurati, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per **Sinistro**, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa, di proprietà del **Contraente** o dell'**Assicurato**, in conseguenza di **Incendio, Scoppio** o **Esplosione** del veicolo Assicurato, anche se conseguenti ad atti vandalici o dolosi, del veicolo indicato in **Polizza**.  
La garanzia è estesa ai danni al box e/o rimessa conseguenti a **Furto** e/o tentato **Furto** del veicolo entro un limite di Euro 500,00.
- n) Ricorso terzi da Incendio: s'intende assicurata la Responsabilità Civile per i danni diretti involontariamente cagionati a terzi dall'**Incendio** o dallo **Scoppio** del veicolo indicato in **Polizza**, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (DLgs 209/2005) e fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 250.000,00 ogni **Sinistro** ed anno assicurativo.

**La garanzia non comprende i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso dell'Assicurato ed i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Nota: tutte le “Garanzie Accessorie” previste dal presente 1.6 operano in eccesso e/o ad integrazione di eventuali analoghe garanzie prestate dalla Polizza RC Auto e/o altre polizze anche se stipulate da Terzi.

## **Art. 2**    **Esclusioni**

La presente Assicurazione non copre:

- 2.1 i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità, sia che la guerra sia dichiarata o meno, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità.
- 2.2 i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo dell'Assicurato.
- 2.3 i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 2.4 qualunque danno che non sia materiale e diretto.
- 2.5 i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive in genere, relative prove ufficiali e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura o di manifestazioni non agonistiche in genere.

## **Art. 3**    **Sostituzione e/o alienazione del veicolo**

La copertura assicurativa terminerà automaticamente nel caso in cui il veicolo identificato nella scheda di copertura sia alienato o ceduto a terzi (incluso il caso di conto vendita) e/o sostituito con altro veicolo.

Gli Assicuratori restituiranno la parte del **Premio** corrisposto e non usufruito, escluse le imposte. In caso di **Sinistro** sarà comunque dovuto per intero dal **Contraente/Assicurato** ai sensi dell'Art. 1896 del Codice Civile il **Premio** residuo relativo all'intero periodo di **Assicurazione** contrattualmente previsto, indipendentemente da eventuale frazionamento di tale periodo in relazione a rateizzazione del **Premio** stesso. L'eventuale differenza tra il **Premio** dovuto e quello effettivamente pagato dall'**Assicurato** potrà essere dedotta dall'importo liquidato.

In caso di sostituzione del veicolo gli **Assicuratori**, su richiesta dell'**Assicurato**, potranno assicurare il nuovo veicolo a tassi e condizioni da stabilire.

## **Art. 4**    **Determinazione dell'ammontare del danno**

Premesso che:

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione ad eccezioni di quelle rese necessarie per la riparazione stessa, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale;
- se il **Valore Assicurato** copre soltanto una parte del **Valore Commerciale** che il veicolo aveva al momento dell'assunzione (ultima annualità), la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice civile. La **regola proporzionale** non verrà applicata qualora il valore del veicolo risultasse superiore di non oltre il **10%** del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza;
- nel caso in cui la garanzia Danni Accidentali sia prestata “a primo rischio assoluto”, la Società risponde dei danni fino alla concorrenza del valore assicurato senza applicazione della regola proporzionale, poiché non trova applicazione l'art. 1907 del Codice civile;
- gli Assicuratori corrisponderanno l'indennizzo liquidato al netto di eventuali franchigie, scoperti ed entro i limiti di risarcimento indicati;
- il degrado dovrà essere applicato esclusivamente sulle parti soggette ad usura.

l'indennizzo verrà calcolato sulla base della differenza tra il **Valore Commerciale** ed il valore di ciò che resta dopo il **Sinistro**, salvo che non sia operativa la clausola “adeguamento della somma assicurata” di cui alle Condizioni Aggiuntive” del presente testo di polizza.

Nel caso in cui il veicolo non sia quotato nelle riviste **Eurotax giallo/vendita** (o **Quattroruote**) l'indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.

Tuttavia:

- a) Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del **Valore a Nuovo** del veicolo.

- b) Qualora il sinistro parziale avvenga entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo dei pezzi di ricambio viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA se essa resta a carico dell'Assicurato e se l'importo di tale imposta è compreso nel **Valore Assicurato**. Per i veicoli in leasing, in caso di danno totale, purché sia stata inclusa nella somma assicurata l'Iva verrà indennizzata relativamente al canone iniziale/anticipo e dei canoni fatturati alla data del **Sinistro**.

**Art. 5 Cessazione del Rischio conseguente a danno o perdita totale**

In caso di cessazione del **Rischio** conseguente a danno o perdita totale del veicolo **Assicurato** che abbia dato luogo a risarcimento, il contratto si scioglie. È comunque dovuto per intero dal **Contraente/Assicurato** ai sensi dell'Art. 1896 del Codice Civile il **Premio** residuo relativo all'intero periodo di **Assicurazione** contrattualmente previsto, indipendentemente da eventuale frazionamento di tale periodo in relazione a rateizzazione del **Premio** stesso. L'eventuale differenza tra il **Premio** dovuto e quello effettivamente pagato dall'**Assicurato** potrà essere dedotta dall'importo dell'liquidato.

**CONDIZIONI GENERALI**

**Art. 6 Dichiarazioni inesatte o reticenze**

Gli **Assicuratori** determinano il **Premio** in base alle dichiarazioni dell'**Assicurato** e/o del **Contraente**, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del **Rischio** da parte degli **Assicuratori**. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** e/o del **Contraente** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del **Rischio**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

**Art. 7 Forma dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi o sostituzioni della presente **Assicurazione** debbono essere provati per iscritto.

**Art. 8 Aggravamento del Rischio**

Il **Contraente** e/o l'**Assicurato** devono dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del **Rischio**.

Gli aggravamenti di **Rischio** non comunicati o non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** nonché la cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi dell'Art. 1898 C.C. In caso di recesso gli **Assicuratori** rimborseranno la parte di **Premio**, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

**Art. 9 Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del **Rischio** tale che se fosse stata conosciuta al momento della stipulazione dell'**Assicurazione** avrebbe portato alla pattuizione di un **Premio** minore, gli **Assicuratori** ridurranno proporzionalmente il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** o del **Contraente** ai sensi dell'Art. 1897 del C.C., rinunciando al diritto di recesso.

**Art. 10 Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se per il medesimo **Rischio** coesistono più assicurazioni, l'**Assicurato** o il **Contraente** devono dare agli **Assicuratori** comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori** ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l'**Indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'**Assicuratore** insolvente – superi l'ammontare del danno, gli **Assicuratori** della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'**Indennizzo** calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri **Assicuratori**. Gli **Assicuratori**, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono recedere dalla presente **Assicurazione** con preavviso di 30 giorni.

**Art. 11 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato**, prima di aver diritto a qualsiasi **Indennizzo**, deve:

- a. darle avviso agli **Assicuratori** appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza;
- b. nei casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti;
- c. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- d. fornire agli **Assicuratori** o ai periti incaricati quelle informazioni e prove che gli **Assicuratori** possano ragionevolmente richiedere.

In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** si obbliga a rilasciare agli **Assicuratori** la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandoli a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'**Indennizzo** fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le **Parti** secondo i rispettivi interessi.

L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di conservare quanto fosse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'**Indennizzo** a termini di **Polizza** e si effettueranno i relativi conguagli con l'**Indennizzo** precedentemente pagato.

#### **Art. 12      Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni **Sinistro**, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, il **Contraente** o gli **Assicuratori** possono recedere dall'**Assicurazione**. In caso di recesso esercitato dagli **Assicuratori** questo ha effetto dopo 30 giorni e gli **Assicuratori** entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di **Premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **Rischio** non corso.

#### **Art. 13      Richiesta fraudolenta**

Qualora l'**Assicurato** o il **Contraente** avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'**Indennizzo** di cui alla presente **Assicurazione**.

#### **Art. 14      Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le **Parti** dovranno essere inviate per lettera raccomandata, per telex, telefax, per telegramma o e-mail:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli **Assicuratori**; al Corrispondente dei Lloyd's di Londra tramite il quale è stata effettuata l'**Assicurazione** od al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra.
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'**Assicurato** all'ultimo indirizzo conosciuto dagli **Assicuratori**.

#### **Art. 15      Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno viene determinato dagli **Assicuratori**, o da un Perito da loro incaricato, mediante accordo concluso direttamente con il **Contraente** o con persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle **Parti**, fra due Periti nominati uno dagli **Assicuratori** ed uno dal **Contraente** con atto unico e ai quali le **Parti** conferiscono anche l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del **Sinistro**, nonché sulla corrispondenza effettiva del **Rischio** con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti nel **Certificato**.

I due periti, se non si accordano fra loro, ne eleggono un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di un solo dei Periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle **Parti** non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo Perito, tali nomine sono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. A richiesta di una delle **Parti**, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il **Sinistro**. Ciascuna delle **Parti** sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo è per metà a carico dell'**Assicurato** che conferisce agli **Assicuratori** la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'**Indennizzo** dovutogli.

#### **Art. 16      Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del **Sinistro**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze che avessero mutato il **Rischio** e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il **Contraente** o l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 13 delle Condizioni Generali;



- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, sulla base di quanto indicato dall'Art. 4 delle Condizioni Particolari. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegata le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle **Parti**. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le **Parti** salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le **Parti** rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza; nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi violazione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 17 Pagamento del Premio**

In caso di tacito rinnovo e di scadenza di rate il termine di mora del 1901 si intende prorogato da 15 a 30 giorni. Qualora la polizza non preveda il tacito rinnovo la copertura scade alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nella Scheda di Copertura.

**Art. 18 Pagamento dell'Indennizzo**

Gli Assicuratori, verificata l'operatività della garanzia, concordata l'entità dei danni materiali e diretti e ricevuta tutta la documentazione necessaria, provvederanno:

- a) ad emettere entro 15 giorni lavorativi l'atto di quietanza, ed
- b) entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso firmato dall'Assicurato al pagamento dell'indennizzo;

sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

In caso di furto o rapina senza ritrovamento, gli assicuratori provvederanno al pagamento nei termini precedentemente indicati, sempre che l'Assicurato, su richiesta degli assicuratori, abbia prodotto la dichiarazione di perduto possesso e l'estratto cronologico oppure in sostituzione il Certificato di proprietà ed il Certificato dello stato giuridico attuale del veicolo stesso, rilasciati dagli uffici competenti.

La documentazione necessaria è la seguente:

- a) Furto/Perdita totale:
  - certificato cronologico del pubblico registro automobilistico relativo al veicolo rubato;
  - certificato di proprietà con annotazione perdita di possesso;
  - copia libretto di circolazione;
  - procura a vendere in favore della compagnia autenticata da notaio o da Ufficio comunale, se preposto;
  - certificato di chiusa inchiesta penale da richiedere presso la Procura della Repubblica (a discrezione degli assicuratori);
  - tutte le chiavi originali del veicolo (a discrezione degli assicuratori);
  - copia fattura di acquisto del veicolo (a discrezione degli assicuratori).
- b) Sinistri parziali fuori circuito carrozzerie convenzionate
  - copia leggibile della patente di guida del conducente al momento del sinistro (solo per i sinistri rientranti nella garanzia Danni Accidentali);
  - Preventivo di riparazione;
  - Fattura di riparazione;
  - Dichiarazione in merito alla detraibilità dell'IVA;
  - Dichiarazione di cessione dei diritti (solo in caso di coinvolgimento di una Carrozzeria Convenzionata).

**Art. 19 Legge applicabile – Giurisdizione – Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari**

È convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli *Assicuratori* ai sensi della presente Polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:

Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's

Corso Garibaldi, 68

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli *Assicuratori* di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

**Art. 20 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

**Art. 21 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

**Art. 22 Estensione territoriale**

L'assunzione dei rischi è limitata ai domiciliati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella repubblica di San Marino.

L'**Assicurazione** vale in tutta Europa. Tuttavia per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

**Art. 23 Clausola Broker**

Con la sottoscrizione della presente **Polizza** l'**Assicurato/Contraente** conferisce alla società di brokeraggio (Corrispondente o Coverholder dei Lloyd's) come indicata nella Scheda di copertura, mandato di rappresentarlo, ai fini della presente **Polizza**.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd's dal Coverholder si considera come effettuata direttamente al **Contraente/Assicurato**.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Coverholder si considera come effettuata direttamente dal **Contraente/Assicurato**.

Gli **Assicuratori** conferiscono mandato al Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente **Polizza**.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Coverholder si considererà come effettuata agli **Assicuratori**.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Coverholder si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

**Art. 24 Clausola di Responsabilità Disgiunta (JH2010-009)**

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

**Art. 25 Reclami in merito al contratto**

Eventuali reclami in merito al contratto possono essere rivolti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo: IS.V.A.P. – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto Assicurato dichiara di aver letto, preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 2 - Esclusioni.
- Art. 3 - Sostituzione e/o alienazione del veicolo.
- Art. 5 - Cessazione del Rischio conseguente a danno o perdita totale.
- Art. 6 - Dichiarazioni inesatte e reticenze.
- Art. 8 - Aggravamento del Rischio.
- Art. 11 - Obblighi in caso di Sinistro.
- Art. 12 - Recesso in caso di Sinistro.
- Art. 13 - Richiesta fraudolenta.
- Art. 24 - Clausola di Responsabilità Disgiunta.

**Luogo e Data**

**L' Assicurato/ Contraente**

.....

## GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

**Assicuratore:** il membro o membri di Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;

**Bilanci dei membri:** l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd's;

**Consumatore:** è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

**Contratto d'Assicurazione:** il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:

**Contraente:** Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

**Fondi dei membri presso Lloyd's:** i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;

**Franchigia:** Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

**Massimale:** l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;

**Premio:** Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

**Scheda di Polizza:** il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;

**Scoperto:** Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

**Sindacato:** è definito Sindacato il membro di Lloyd's o il gruppo di membri di Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" di Lloyd's;

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

**Sottolimito:** l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

01/11/10  
LSW1694-12